

“STATUTO DELLA FUNDACIÓN REALE FOUNDATION”**TITOLO I****DENOMINAZIONE E NATURA, PERSONALITÀ E CAPACITÀ, REGIME, AMBITO, SEDE E DURATA****Articolo 1. Denominazione e natura**

La FUNDACIÓN REALE è un ente senza fini di lucro, il cui patrimonio è destinato in modo costante alla realizzazione di scopi di interesse generale.

Articolo 2. Personalità e capacità

La Fondazione, dalla sua iscrizione al Registro delle Fondazioni, gode di personalità giuridica propria e di piena capacità giuridica e di agire. Di conseguenza, potrà realizzare tutte quelle azioni e quelle attività giuridiche necessarie e utili per adempiere gli scopi statutari, in conformità con quanto stabilito nell'ordinamento giuridico.

Articolo 3. Regime normativo

La Fondazione è disciplinata dalla volontà dei Fondatori manifestata in questo Statuto, dalle norme e dalle disposizioni che, nella loro interpretazione e sviluppo, vengono stabilite dal Patronato e dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 4. Nazionalità, ambito di competenza e sede

La Fondazione ha nazionalità spagnola e svolgerà la sua attività principalmente all'interno del territorio nazionale. Potrà inoltre operare all'estero realizzando attività coerenti con gli scopi della fondazione, qualora lo decida il Patronato. La Fondazione ha sede in Madrid, Paseo de la Castellana, numeri 9 e 11. Essa potrà trasferire la sede in qualsiasi altro luogo del territorio nazionale. Potrà inoltre istituire sedi secondarie in tutto il territorio spagnolo ed estero.

Articolo 5. Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II**SCOPI, ATTIVITÀ, LIBERTÀ DI ATTUAZIONE, BENEFICIARI E MODALITÀ DI OPERARE****Articolo 6. Scopi**

La Fondazione persegue scopi di interesse generale in ambito culturale, sportivo, di difesa ambientale, civico e di assistenza e inclusione sociale.

Tra questi scopi, avrà come obiettivi prioritari:

- I - La promozione delle attività connesse con lo sviluppo e la divulgazione delle Belle Arti e con la protezione del patrimonio culturale, storico e artistico.
- II - La difesa e la conservazione della Natura, in special modo della flora e della fauna, così come la promozione della partecipazione dei giovani nei progetti in difesa dell'ambiente e nelle attività all'aria aperta.
- III - Lo sviluppo dei rapporti culturali tra Spagna e Italia.
- IV - La promozione dello sport giovanile e amatoriale.
- V - La protezione dei minori e dei giovani.

Articolo 7. Attività

Per adempiere i propri scopi, la Fondazione potrà realizzare, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) L'istituzione e l'assegnazione di premi, borse e aiuti finanziari di ogni tipo.
- b) L'organizzazione e il finanziamento di giornate, conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, congressi, colloqui, viaggi, mostre, corsi, concorsi, campi, campionati, prove sportive e altre attività analoghe che abbiano come oggetto la promozione e la diffusione degli scopi della fondazione.
- c) L'edizione e la distribuzione di ogni tipo di pubblicazione periodica e non periodica e di ogni tipo di materiale informativo attinente agli scopi della fondazione (su tutti i tipi di supporto: grafico, audio, audiovisivo, informatico, ecc.).
- d) L'istituzione di accordi di collaborazione o partecipazione con ogni tipo di Ente pubblico o privato, per la realizzazione di attività attinenti agli scopi della fondazione.
- e) La raccolta di sovvenzioni, donazioni e ogni genere di aiuto, economico o di ogni altro tipo, sia pubblico che privato, che permetta lo sviluppo degli scopi della Fondazione.
- f) E, in generale, tutte le attività economiche stabilite dal Patronato, il cui oggetto sia considerato attinente con gli scopi della fondazione o ad essi complementari e accessori, in conformità con quanto stabilito nella legislazione vigente.

Articolo 8. Libertà di attuazione

Il Patronato, in base alle circostanze e alle risorse economiche esistenti in quel momento, avrà piena libertà di determinare le attività della Fondazione orientate alla realizzazione di quegli obiettivi concreti considerati, a suo giudizio e nell'ambito degli scopi della Fondazione, i più adeguati o convenienti in ogni esercizio finanziario, e di decidere, in funzione di ciò, l'assegnazione delle risorse della Fondazione per ogni attività scelta.

Articolo 9. Determinazione dei beneficiari

La scelta dei beneficiari sarà effettuata dal Patronato con criteri di imparzialità e non discriminazione tra collettività generiche di persone che abbiano attinenza con gli scopi della Fondazione e, soprattutto, tra coloro che fanno parte di quei settori della popolazione a cui si rivolge principalmente la Fondazione, come quelli dell'infanzia e della gioventù, gli artisti emergenti o principianti e gli sportivi dilettanti, che richiedano il finanziamento o il servizio che la Fondazione è in grado di offrire e che non

dispongano dei mezzi economici sufficienti per sviluppare autonomamente le attività in questione.

Il Patronato potrà scegliere liberamente i beneficiari degli aiuti o dei servizi della Fondazione. Pertanto, nessuno potrà vantare, né individualmente né collettivamente, di fronte alla Fondazione o al Patronato, il diritto alla realizzazione o alla partecipazione alle sue attività né al godimento dei suoi benefici prima della loro assegnazione né imporre la loro attribuzione a determinate persone.

Articolo 10. Modalità di operare

La Fondazione potrà operare sia attraverso il finanziamento di attività congruenti con gli scopi della fondazione sia offrendo i suoi servizi direttamente ai beneficiari.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO DELLA FONDAZIONE

CAPITOLO 1 DEL PATRONATO

NATURA, COMPOSIZIONE, NOMINE DELLE CARICHE, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO, CONVOCAZIONE, RIUNIONI, DELIBERE, ACCORDI, COMPETENZE, FACOLTÀ, DELEGHE E POTERI

Articolo 11. Natura

Il Patronato è l'organo supremo di governo della Fondazione. Ha pieni poteri di rappresentanza, amministrazione e disposizione, e i suoi atti obbligano la Fondazione senza ulteriori limitazioni oltre a quanto stabilito in questo Statuto o nella legislazione vigente.

Articolo 12. Composizione del Patronato

Il Patronato sarà formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il numero dei membri viene stabilito dal Patronato.

Possono diventare membri del Patronato le persone fisiche che abbiano piena capacità di agire e non siano inabilitati all'esercizio di incarichi pubblici.

Le persone giuridiche potranno far parte del Patronato, designando la persona fisica che le rappresenta.

Articolo 13. Nomina delle cariche

Il Patronato, in caso di cessazione da parte dei nominati nell'atto costitutivo, eleggerà tra i suoi membri chi dovrà rivestire la posizione di Presidente, Vicepresidente o di Patrono delegato del posto divenuto vacante.

Al tempo stesso potrà designare in qualsiasi momento più di un Vicepresidente e più di un Patrono.

Allo stesso modo, nominerà un Segretario in caso di cessazione da parte del nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 14. Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ad ogni genere di persona, autorità ed ente pubblico o privato; convoca, presiede e dirige le riunioni del Patronato, firma i verbali delle riunioni, ordina il rispetto degli accordi ed esercita tutte le altre

funzioni che questo Statuto e la Legge gli conferiscono.

Il Patronato potrà nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

Articolo 15. Il Vicepresidente

I Vicepresidenti, secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età, sostituiscono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza, malattia o delega espressa da parte di quest'ultimo. Qualora fossero entrambi assenti, essi saranno sostituiti dal Patrono più anziano per carica o, in sua assenza, dal Patrono più anziano.

Articolo 16. Il Segretario

La nomina di Segretario ricadrà su persone non appartenenti al Patronato. Durante le riunioni, il Segretario avrà facoltà di parola ma non di voto. La funzione di Segretario dovrà essere svolta da un Avvocato.

Il Patronato stabilisce la sua nomina, la revoca, la durata dell'incarico e la retribuzione. Spetta al Segretario:

- a) Consigliare il Presidente e il Patronato in tutte le questioni formali e legali specifiche per il corretto funzionamento giuridico della Fondazione, predisponendo i verbali richiesti in merito.
- b) Redigere e firmare le convocazioni del Patronato richiesti dal Presidente.
- c) Redigere e firmare i verbali delle riunioni del Patronato, trascriverli sul libro dei verbali e custodirli insieme al resto della documentazione di tipo legale appartenente alla Fondazione.
- d) Certificare, con l'Approvazione del Presidente, il contenuto dei verbali, gli accordi del Patronato, così come il contenuto di ogni contratto o documento presente negli archivi della Fondazione, attestando la formalizzazione o il contenuto degli stessi, sia verso la Fondazione che verso terzi.
- e) Elevare a strumento pubblico gli accordi del Patronato.
- f) Garantire il compimento delle formalità legali negli atti di esecuzione degli accordi del Patronato.
- g) Comunicare al Protectorado gli atti, le attività giuridiche e gli accordi obbligatori.
- h) Garantire l'iscrizione al Registro delle Fondazioni degli atti soggetti a iscrizione.

Articolo 17. Convocazioni e Riunioni del Patronato

Il Patronato si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, una nel primo semestre e l'altra nell'ultimo trimestre. Con carattere straordinario si riunirà ogniqualvolta venga ritenuto necessario per il corretto funzionamento della Fondazione. Sarà convocata dal Presidente o dal suo sostituto in accordo con questo Statuto, per iniziativa propria o su richiesta di un terzo dei suoi membri. In quest'ultimo caso la riunione dovrà essere convocata per avere luogo entro un mese a partire dalla data di richiesta e trattare necessariamente le questioni oggetto della richiesta stessa.

La convocazione sarà comunicata a ciascuno dei membri, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data del suo svolgimento, utilizzando ogni mezzo che consenta di attestarne la ricezione. In essa sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, così come l'ordine del giorno. Assieme alla convocazione saranno inviati i documenti da sottoporre ad approvazione nel corso della riunione.

Non sarà necessaria la convocazione preventiva qualora siano presenti tutti i componenti e nel caso in cui concordino

all'unanimità lo svolgimento della riunione e l'ordine del giorno della stessa.

Le riunioni del Patronato potranno svolgersi tramite conferenza telefonica, videoconferenza o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che permetta ai partecipanti alla riunione di ascoltarsi tra loro e di garantire l'autenticità della volontà di ogni Patrono, fintanto che nessun Patrono si opponga ad esso. Si considera che, la persona che partecipa attraverso i mezzi precedentemente descritti, assista personalmente alla riunione. In tal caso, la convocazione della riunione, oltre ad indicare il luogo in cui avverrà fisicamente, alla quale deve presentarsi il Segretario del Patronato, dovrà indicare la possibilità di assistere alla riunione stessa mediante conferenza telefonica, videoconferenza o mezzo di comunicazione equivalente, indicando e mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari a tal fine, che in ogni caso dovranno rendere possibile la comunicazione diretta e simultanea tra tutti i partecipanti.

Sarà inoltre valida la procedura di adozione delle delibere del Patronato mediante votazione scritta e senza riunione, sempre che nessun Patrono si opponga alla stessa. L'iniziativa spetterà al Presidente o a chi ne fa le veci. La procedura sarà avviata attraverso la redazione da parte del Segretario delle corrispondenti lettere di richiesta di voto, le quali conterranno la trascrizione letterale della proposta o delle proposte messe a votazione, così come l'indicazione delle scadenze per partecipare alla votazione e per esercitare il diritto ad opporsi al procedimento. Suddette lettere saranno inviate ad ogni Patrono mediante qualsiasi strumento che consenta di attestare la data di ricezione da parte dell'interessato. Il voto si effettuerà mediante rinvio alla sede statutaria della copia della lettera inviata a tale scopo, in cui verrà espressa, con rispettiva firma nel luogo indicato a tale scopo, l'indicazione del voto in merito ad ogni proposta. Dagli accordi così approvati nascerà il corrispondente verbale.

Articolo 18. Metodo per la deliberazione e l'adozione delle decisioni

Il Patronato viene dichiarato validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Nel caso in cui i Patroni siano presenti in numero dispari, la metà sarà determinata per difetto.

Le decisioni verranno adottate in caso di maggioranza semplice dei voti dei Patroni partecipanti alla riunione, fatto salvo il caso in cui lo Statuto o la Legge esigano una maggioranza rafforzata. Il voto di chi presiede la riunione sarà dirimente in caso di pareggio.

Dalle riunioni del Patronato, il Segretario redigerà il corrispondente verbale, il quale riporterà la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il numero dei Patroni presenti, un riassunto dei temi trattati e degli interventi richiesti a verbale, il contenuto delle decisioni adottate, l'indicazione del risultato delle votazioni e l'opposizione alle decisioni prese su richiesta del Patrono che ha espresso voto contrario.

I verbali dovranno essere approvati al termine della riunione dal Patronato stesso o, in alternativa, entro 15 giorni, dal Presidente della sessione e da due Patroni a tale scopo individuati dal Patronato. I verbali saranno trascritti sul corrispondente libro ufficiale e saranno firmati dal Segretario dell'organo o della sessione, con l'Approvazione del Presidente in carica il giorno della sessione e, in questo caso, dai Patroni delegati dal Patronato.

Nel caso in cui le decisioni vengano prese tramite corrispondenza, conferenza o videoconferenza o per mezzo di qualsiasi altro mezzo che garantisca la sua autenticità, il Segretario riporterà a verbale le decisioni adottate e il sistema seguito per formare la volontà del Patronato, indicando il numero dei Patroni con l'indicazione di voto espresso da ognuno di essi, così come il fatto che nessuno si sia opposto al procedimento utilizzato. In questi casi, si considera che le decisioni siano state adottate nel luogo della sede statutaria e, in caso di decisioni adottate per corrispondenza, nella data di ricezione dell'ultimo voto emesso.

Oltre al Segretario, tutti i Patroni, indistintamente, sono autorizzati a registrare gli accordi adottati dal Patronato.

Articolo 19. Competenze del Patronato

Spetta al Patronato:

- a) Stabilire l'ordine e l'avvio dell'attività della Fondazione e di tutto ciò che riguarda la realizzazione degli scopi della fondazione.
- b) L'amministrazione e la disposizione del patrimonio della Fondazione, preservando in ogni momento il pieno rendimento e gli utili dello stesso.
- c) Decidere come utilizzare i proventi della Fondazione.
- d) Dare informazioni esaustive in merito agli scopi e alle attività della Fondazione, affinché siano resi noti ad eventuali beneficiari e altri interessati.
- e) Scegliere i beneficiari degli aiuti o dei servizi della Fondazione.
- f) Approvare, entro sei mesi da ogni esercizio, i Bilanci Annuali.
- g) Elaborare e consegnare al Protectorado, negli ultimi tre mesi di ogni esercizio, il Piano di attuazione.
- h) Nominare e, in caso, rieleggere i Patroni, oltre che destituirli nei casi previsti dallo Statuto.
- i) Designare e revocare gli incarichi di Presidente, di Vicepresidente e di Patrono.
- j) Nominare e destituire il Segretario non Patrono.
- k) Interpretare e modificare lo Statuto.
- l) Accordare la fusione o l'estinzione della Fondazione.
- m) Tutte le altre competenze conferitegli dalla Legge o da questo Statuto.

Articolo 20. Facoltà del Patronato

Le facoltà del Patronato si estendono a tutto ciò che riguarda la gestione, la rappresentanza e l'amministrazione della Fondazione.

Fatta salva la necessità di richiedere le opportune autorizzazioni al Protectorado qualora stabilito dalla Legge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Patronato:

1. Amministrare nel senso più ampio del termine ogni tipo di bene e diritto, e per questo, stipulare e sottoscrivere ogni genere di contratto, senza limitazione alcuna, così come procedere alla loro ratifica, proroga, rinnovo, rescissione o annullamento. In special modo:

Comprare, vendere, tassare e ipotecare ogni genere di beni mobili e immobili, concedere prestiti su pegni e garanzie, costituire ogni tipo di fideiussione e deposito, anche presso la Cassa Generale dei Depositi, cancellarli o ritirarli, costituire fondi e riserve di garanzie, autorizzare acquisti o vendite di azioni, obbligazioni, crediti e qualsiasi altro valore pubblico o privato, cancellare e accettare, prendere, girare, negoziare, scontare, avallare, incassare, pagare e protestare cambiali e altri effetti, prestare ogni genere di garanzia o fideiussione a favore di terzi, negoziare e chiudere contratti di leasing di locali e trasferirli e, infine, realizzare e autorizzare ogni genere di operazione di tipo economico a nome della Società.

2. Nominare, licenziare, assumere e dimettere il Presidente e altri dipendenti e collaboratori della Fondazione, nel regime di impiego o di appalto di servizi, stabilendo l'importo della sua retribuzione, le sue facoltà e gli obblighi.
3. Prendere parte ad aste e concorsi, anche istituiti dall'Amministrazione Pubblica, far e offerte e proposte, accettare assegnazioni e cederle.
4. Accettare eredità a beneficio di inventario e ripudiarle, fare, approvare o impugnare parti di eredità, oltre ad accettare e ripudiare lasciti.
5. Accettare e rifiutare sovvenzioni e donazioni di ogni tipo.
6. Concedere transazioni, compromessi o rinunce.
7. Effettuare ogni tipo di pagamento e incassare e percepire la rendita, i frutti, i dividendi, gli interessi e gli utili di ogni prodotto e i benefici che fanno parte del patrimonio della Fondazione, così come tutto ciò che gli è dovuto da ogni titolo o persona, fisica o giuridica.
8. Esercitare i diritti di carattere politico ed economico che spettano alla Fondazione come titolare di azioni e altri valori mobiliari di sua appartenenza e, in tal senso, concorrere, deliberare e votare, come meglio desidera, mediante la rappresentanza concordata, nelle Assemblee Generali, nelle Assemblee, nei Sindacati, nelle Associazioni e in altri organismi delle rispettive Compagnie o entità emittenti, facendo uso di tutte le facoltà giuridiche attribuite al titolare, concordando, eseguendo e sottoscrivendo gli atti, i contratti, gli accordi, le proposte e i documenti che ritiene convenienti.
9. Realizzare ogni genere di operazioni bancarie con Istituti Bancari, Casse di Risparmio, Istituti Finanziari o di credito, compreso il Banco de España e, soprattutto, aprire e cancellare conti correnti, di risparmio e depositi vincolati; disporre dei saldi, depositando o ritirando fondi, emettendo assegni ed effettuando pagamenti e trasferimenti; aprire conti di credito, firmare polizze a protezione del prestito, firmare polizze o altri documenti di pignoramento di contanti, valori, effetti, ecc.; firmare assegni e cambiali, approvare estratti conto, costituire e ritirare depositi di valute e valori, comprare, vendere, negoziare, girare effetti e valori pubblici o privati, sollecitare cauzioni e fidejussioni, garantire cauzioni e fidejussioni fornite da qualunque Istituto bancario o di credito e, in generale, qualsiasi altra operazione bancaria abituale.
10. Richiedere fondi in prestito o a credito a Istituti bancari, Casse di Risparmio, Istituti finanziari o di credito e di privati, con o senza garanzia.
11. Comparire di fronte a Corti, Tribunali, funzionari e autorità, di qualunque ordine o giurisdizione, per supervisionare in ogni ordine e grado i procedimenti giudiziari e le procedure governative, amministrative, economiche, contenzioso-amministrative, civili, sociali, criminali o di altra giurisdizione o foro, fino ad ottenere risoluzioni o sentenze definitive, con espressa facoltà di confessare sotto giuramento, rispondendo ai quesiti, interponendo ogni genere di ricorso, inclusa la cassazione e la revisione e altri ricorsi ordinari e straordinari, conferire quando necessario procura alle liti ad Avvocati e Procuratori, modificandole o revocandole.
12. Rappresentare la Fondazione, in sede giudiziale od extra-giudiziale, in qualunque atto o contratto, conferendo poteri generali o speciali, con le caratteristiche ritenute opportune, a coloro che vengano considerati idonei, e con la possibilità di modificare e revocare tali poteri.

Il Patronato potrà delegare ad uno o più membri tutte o alcune delle sue facoltà.

In nessun caso potrà essere oggetto di delega l'approvazione dei Bilanci Annuali, del Piano di attuazione, la modifica dello Statuto, la fusione o la liquidazione della Fondazione, né tutti quegli atti che richiedono l'autorizzazione di altri Organi preposti. Allo stesso modo, il Patronato potrà conferire e revocare poteri generali e speciali.

Le deleghe e i poteri generali, così come le loro revocche, figurano negli atti pubblici e vengono registrati presso il Registro delle Fondazioni.

CAPITOLO 2

DEI PATRONI, NOMINA, ESERCIZIO E DURATA DELL'INCARICO, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ, SOSPENSIONE, SOSTITUZIONE E GRATUITÀ DELL'INCARICO

Articolo 22. Nomina ed esercizio dell'incarico di Patrono

Potranno essere nominati Patroni tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche.

L'incarico di Patrono che ricade sulla persona fisica dovrà essere esercitato personalmente. Tuttavia, un altro Patrono da lui incaricato potrà agire per conto e in rappresentanza del Patrono stesso. Questa azione è valida per atti concreti e dovrà essere conforme alle istruzioni che, in questo caso, il rappresentato ha formulato per iscritto.

La persona chiamata a sostituire il Patrono, potrà agire in nome della persona fisica chiamata ad esercitare la funzione di Patrono in base all'incarico occupato.

Per esercitare l'incarico, le persone giuridiche dovranno designare una persona fisica che li rappresenti.

I Patroni potranno esercitare le loro funzioni dopo aver accettato espressamente l'incarico in atto pubblico, atto privato con firma autenticata da un notaio o mediante comparizione effettuata a tale scopo presso il Registro delle Fondazioni. Altresì, l'approvazione potrà essere realizzata di fronte al Patronato, accreditata da una certificazione rilasciata dal Segretario con firma autenticata da un notaio. In ogni caso, l'accettazione sarà notificata formalmente all'Autorità di Vigilanza e verrà iscritta al Registro delle Fondazioni.

Il Patronato potrà nominare dei Patroni Onorari.

Articolo 23. Durata dell'incarico

I Patroni restano in carica per una durata illimitata, eccetto quando la nomina preveda una durata limitata, caso in cui potranno essere rieletti una o più volte per periodi di medesima durata. Ciò non pregiudica la possibilità di attuare una sospensione per cause legali o statutarie.

Articolo 24. Obblighi e responsabilità dei Patroni

I Patroni, tra l'altro, hanno l'obbligo personale di perseguire gli scopi della Fondazione, prendere parte alle riunioni ai quali sono convocati, assolvere il proprio incarico con la diligenza di un rappresentante leale, mantenere in buono stato di conservazione e produzione i beni e i valori della Fondazione nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni legali vigenti e nello Statuto.

I Patroni sono solidalmente responsabili di fronte alla Fondazione dei danni provocati dalle azioni contrarie alla Legge o a questo Statuto o da quelle realizzate senza la diligenza con la quale devono assolvere l'incarico. Sono esenti da responsabilità coloro i quali hanno votato contro l'accordo e coloro i quali hanno provato che, non essendo intervenuti nella sua adozione e d

esecuzione, non sapevano della sua esistenza o, essendone al corrente, hanno fatto tutto il possibile per evitare il danno o, quantomeno, si sono opposti espressamente ad esso.

Articolo 25. Sospensione e sostituzione dei Patroni

1. La sospensione dei Patroni della Fondazione avverrà nei seguenti casi:

- a) Per morte o dichiarazione di decesso, così come, per estinzione della persona giuridica.
- b) Per incapacità, interdizione o incompatibilità, in accordo con quanto stabilito dalla Legge.
- c) Per sospensione dell'incarico per il quale furono nominati membri del Patronato. In questo caso, chi subentra coprirà la posizione di Patrono della Fondazione, a meno che quest'ultimo rifiuti l'incarico di Patrono, nel qual caso il Patronato acconsente a ciò che ritiene opportuno.
- d) Per mancato esercizio dell'incarico con la diligenza di un rappresentante leale, se così attestato in giudizio.
- e) Per decisione giudiziale che accolga l'azione di responsabilità avviata a nome della Fondazione.
- f) Per scadenza del periodo del suo mandato nel caso di nomina a tempo determinato.
- g) Per rinuncia, che dovrà manifestarsi con le stesse formalità previste per l'accettazione dell'incarico di Patrono, la quale avrà effetto a partire dalla notifica formale all'Organo competente.
- h) Per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Patronato, previa delibera del Patronato adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, escluso il voto del Patrono interessato.

2. Il Patronato procederà, alla prima riunione disponibile, alla copertura dei posti vacanti. Inoltre potrà accordare la cancellazione del posto vacante nel caso in cui non si abbiano ripercussioni sul numero minimo di membri richiesto legalmente.

3. La sospensione dei Patroni potrà essere accordata cautelatamente dal Giudice nel momento in cui viene avviata contro di essi l'azione di responsabilità.

4. La sostituzione e la sospensione dei Patroni verrà registrata nel corrispondente Registro delle Fondazioni.

Articolo 26. Carattere gratuito dell'incarico di Patrono

I Patroni eserciteranno il loro incarico gratuitamente senza ricevere in nessun caso alcuna retribuzione per lo svolgimento dello stesso, fermo restando il diritto ad essere rimborsati per le spese debitamente giustificate che lo svolgimento della loro funzione comporti.

TITOLO IV **DOTAZIONE, PATRIMONIO, FINANZIAMENTO, UTILIZZO DEI PROVENTI, AMMINISTRAZIONE,** **ESERCIZIO ECONOMICO E INFORMAZIONE ECONOMICA**

Articolo 27. Dotazione della Fondazione

Il fondo di dotazione della Fondazione è costituito dall'importo della dotazione iniziale e da tutti gli altri beni e diritti di contenuto patrimoniale che pervengano alla Fondazione o che vengano stabiliti dal Patronato con carattere permanente a fini statuari.

Articolo 28. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni, i diritti e obblighi di valore economico che integrano la dotazione, così come da quelli acquisiti dalla Fondazione successivamente alla sua costituzione, destinati o meno alla dotazione.

La Fondazione sarà titolare di tutti i beni e i diritti che integrano il suo patrimonio, i quali figureranno nell'Inventario annuale e saranno registrati, all'occorrenza, nei Registri pubblici corrispondenti.

Articolo 29. Finanziamento

La Fondazione, per lo sviluppo delle sue attività, si finanzia:

- a) Con le risorse che provengono dai rendimenti del suo Patrimonio.
- b) Con le risorse provenienti da aiuti, sovvenzioni, eredità, testamenti e donazioni di ogni genere, così come dalle risorse provenienti da ogni bene e diritto ricevute ad altro titolo, sia da persone fisiche che da persone giuridiche, siano esse pubbliche o private.
- c) Con le entrate provenienti dalle sue attività, sempre che queste non implicino una limitazione ingiustificata dei possibili beneficiari.
- d) Con qualsiasi altra entrata ricevuta a qualsiasi titolo.

Articolo 30. Destinazione delle rendite e delle entrate

1. Il Patronato, nei termini stabiliti dalla legislazione vigente, destinerà alla realizzazione degli scopi fondativi, almeno, il 70 per 100 delle entrate ottenute dalla Fondazione a qualsiasi titolo, dedotte le spese realizzate per l'ottenimento delle stesse, dovendo destinare il resto delle entrate all'incremento della dotazione o delle riserve.
2. L'arco di tempo per il compimento di questo obbligo sarà quello compreso tra l'inizio dell'esercizio in cui sono stati ottenuti i rispettivi risultati ed entrate e i quattro anni successivi la chiusura di suddetto esercizio.

Articolo 31. Amministrazione del Patrimonio

Il Patronato ha la facoltà di attuare le variazioni necessarie nella composizione del patrimonio della Fondazione, in conformità con quanto consentito con la situazione economica del momento, fatta salva la necessità di chiedere la dovuta autorizzazione o procedere all'opportuna comunicazione agli Organi di vigilanza nei casi previsti dalla legge.

Articolo 32. Esercizio economico

L'esercizio economico coincide con l'anno solare.

Articolo 33. Informazione economica

1. La Fondazione manterrà quei libri obbligatori secondo la normativa vigente e quelli considerati utili al corretto ordine e sviluppo delle sue attività, nonché per l'adeguato controllo della sua contabilità.
2. I Bilanci Annuali, che comprendono lo Stato Patrimoniale, il conto economico e la Relazione di Bilancio, saranno formulati dal Presidente o dalla persona scelta dal Patronato a tale scopo; dovranno essere approvati in un arco di tempo massimo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio da parte del Patronato Della Fondazione e saranno presentati all'Organo preposto entro dieci giorni

dalla sua approvazione, accompagnati, in questo caso, dalla Relazione di revisione contabile.

3. Allo stesso modo, il Patronato elaborerà e trasmetterà agli Organi competenti, negli ultimi mesi di ciascun esercizio, un Piano di attuazione in cui vengono riportati gli obiettivi e le attività che la Fondazione prevede di sviluppare nell'esercizio successivo.

4. I Bilanci sono sottoposti ad una verifica esterna quando si verificano particolari circostanze stabilite dalla legislazione vigente.

TÍTULO V

MODIFICA DELLO STATUTO, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 34. Modifica dello Statuto

1. Il Patronato potrà accordare la modifica del presente Statuto purché convenga all'interesse della Fondazione. Dovrà essere accordata in ogni caso qualora vengano meno i presupposti presenti al momento della sua stesura, ed in tal modo la Fondazione non possa agire in conformità con il suo Statuto, o quando la modifica sia imposta per legge.
2. Per l'adozione di accordi di modifica statutaria, è necessario un quorum favorevole di almeno tre quarti dei membri del Patronato.
3. La modifica o la nuova redazione dello Statuto accordata dal Patronato verrà comunicata agli Organi preposti, formalizzata con una scrittura pubblica e registrata nel Registro delle Fondazioni.

Articolo 35. Fusione con altre Fondazioni

1. La Fondazione potrà fondersi con una o altre Fondazioni previo accordo dei rispettivi Patronati, debitamente comunicato agli Organi preposti.
2. L'accordo di fusione dovrà essere approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Patronato.
3. La fusione richiederà il rilascio di una scrittura pubblica e la registrazione nel corrispondente Registro delle Fondazioni.

Articolo 36. Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue:

- a) Quando risulta totalmente impossibile realizzare gli scopi statutari, fatte salve le disposizioni degli articoli 34 e 35 del presente Statuto.
- b) Per fusione con altra o altre Fondazioni.
- c) Per accordo del Patronato, adottato all'unanimità di tutti i suoi membri.
- d) In presenza di ogni altra causa stabilita dalla legge.

Nei casi di cui al paragrafo a) e c), l'estinzione richiede l'accordo del Patronato ratificato vigilanza dal Protectorado. Nel caso in cui manchi uno dei requisiti, l'estinzione richiede la risoluzione giudiziaria motivata, che potrà essere presentata dal Protectorado o dal Patronato, a seconda dei casi.

Nel caso di cui al paragrafo d), è richiesta una risoluzione giudiziaria motivata.

L'accordo di estinzione o, in questo caso, la risoluzione giudiziaria, saranno registrati nel Registro delle Fondazioni.

Articolo 37. Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. L'estinzione della Fondazione, tranne che in caso di fusione, determinerà l'apertura del processo di liquidazione, realizzato dal Patronato sotto il controllo del Protectorado.
2. Il Patronato destinerà i beni e i diritti risultanti della liquidazione alle fondazioni o agli enti privati non lucrativi liberamente designati, sempre che gli stessi perseguano scopi di interesse generale analoghi a quelli della Fondazione e che rivolgano i loro beni, anche in caso di scioglimento, al conseguimento degli stessi. In alternativa, potrà decidere che i beni e i diritti risultanti dalla liquidazione siano destinati a enti pubblici, escluse le fondazioni, che perseguano gli stessi scopi di interesse generale analoghi a quelli della Fondazione.